OGGETTO: Domanda di inclusione nell'Albo delle persone idonee a ricoprire l'ufficio di presidente di seggio elettorale, previste dall'art. 1, n. 7 legge 21 marzo 1990 n. 53.

II/la sottoscritto/a	
	il
residente a Bellinzago Novarese in Via	
telefono mai	l
CH	IIEDE
di essere inserito/a nell'Albo delle persone id elettorale, previsto dall'art. 1, n. 7 della Legge 2	donee a ricoprire l'Ufficio di presidente di seggio I marzo 1990, n. 53.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, ne uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.	l caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o n. 445 del 28 dicembre 2000
DIC	HIARA
1 - di essere iscritto/a nelle liste elettorali di code	esto Comune;
	ncate all'articolo 38 del D.P.R. n. 361 del 30 marzo all'articolo 23 del D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 Comunale.
3 - di essere in possesso del titolo di studio di	
conseguito presso	anno
4 – professione	·
Bellinzago Novarese, li	In fede

ALLEGATO: documento di identità

Le richieste possono essere inviate anche a mezzo posta elettronica (<u>municipio@pec.comune.bellinzago.no.it</u>). (*Le modalità di invio di istanze alla P.A. sono regolate dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs* 82/2005).

NORMATIVA

D.P.R. 445/2000 - Articolo 38 (L-R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.

D.Lqs 82/2005 - Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

- 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale. 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
- [3. abrogato] 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
- «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.lgs n. 82/2005.
- (*) L'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere elettore, ed essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 38 del D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957

- (**) L'art. 38 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e s.m.i. e l'art. 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recitano: sono esclusi dalle funzioni di presidente:
- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
- f-bis) ((i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale))